

CAMERA DEI DEPUTATI N. 934

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**CAPRILI, GUALANDI, SERRI, TORELLI,
PETROCELLI, RICCARDI**

Presentata il 30 novembre 1983

Norme concernenti la corruzione nell'esercizio dell'attività sportiva

ONOREVOLI COLLEGHI! — In questi ultimi tempi i problemi derivati da fatti di corruzione nelle manifestazioni e nelle attività sportive hanno occupato un notevole spazio nella cronaca quotidiana.

Si è trattato di fatti che hanno avuto una risonanza nazionale su cui la collettività ha spesso amaramente riflettuto.

Amaramente perché di fronte a rilevanti fenomeni di corruzione in molti settori della vita pubblica del Paese si riteneva che lo sport ne fosse indenne. Certo, dobbiamo sempre tener conto che i fatti a cui sopra ci si richiama non interessano, ovviamente, il complesso dello sport in Italia che rimane un fatto importante con gente che onestamente fa il proprio dovere.

Proprio per questo, per lo sviluppo che la pratica sportiva ha avuto in questi anni, per il numero sempre crescente di

cittadini che si sono avvicinati alla pratica sportiva, per la necessaria tutela di un ambiente in cui fondamentale è il lavoro di associazioni e singoli, proprio per tutto questo si sente la necessità di contribuire con una legge statale a dare rilevanza a fatti di corruzione che dovessero trovare il loro tramite nell'ambiente sportivo.

Questo, evidentemente, senza nessun intralcio alla giustizia sportiva che per rilevanti fatti interni deve essere rapidissima e non quindi sottoposta ai tempi normali del complesso della giustizia italiana.

Ma veniamo alle proposte che in questo campo possono essere fatte. Per il regolamento federale sono illeciti « tutti gli atti diretti ad alterare lo svolgimento od il risultato di una gara, ovvero ad assicurare a chicchessia un vantaggio in classifica ». L'illecito sportivo può essere commesso solo da tesserati e viene giudi-

cato dagli organi di giustizia sportiva in modo molto tempestivo.

Rimangono esenti da punizione tutti gli atti di frode o corruzione sportiva commessi da estranei, da gente comune, non tesserata. Considerati gli enormi interessi, specialmente di natura economica, gravitanti intorno ai fatti ed agli avvenimenti sportivi risulta necessaria, o quanto meno opportuna, la punizione con legge statale della frode o corruzione sportiva.

Tale necessità risulta ancor più evidente dopo gli ultimi scandali a seguito dei quali il giudice penale ha assolto gli imputati, in quanto non è applicabile la pena prevista per il reato di truffa (articolo 640 del codice penale), né risulta essere stato commesso altro reato. È per questo che in tema di repressione della frode o corruzione sportiva proponiamo una legge recante: « norme concernenti la corruzione nell'esercizio dell'attività sportiva »; per essa « Chiunque per turbare una competizione sportiva od alterarne il risultato riceve per sé o per altri denaro od altra utilità ovvero ne accetta la promessa è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da dieci a cinquanta milioni di lire. Alla stessa pena soggiace chi offre o promette il denaro o l'utilità ».

I vantaggi di questa proposta di legge possono essere così riassunti:

a) il reato può essere commesso da chiunque, tesserato o non tesserato, persona comune; non è un reato proprio;

b) si tratta di un reato a consumazione anticipata: è irrilevante l'evento, cioè è irrilevante che la competizione sportiva sia turbata o il risultato sia alterato: è sufficiente il tentativo;

c) a differenza della truffa, non sono necessari artifici o raggiri, basta ricevere un compenso di qualsiasi natura, in de-

naro o no, per turbare la competizione sportiva o alterarne il risultato.

È necessario prevedere una norma come quella sopra indicata, se si vuole colpire la frode o corruzione sportiva, perché a parte gli artifici o i raggiri, (che potrebbero anche essere facilmente dimostrabili), è quasi impossibile, o comunque molto difficile, dimostrare (cosa che è necessaria perché si abbia il reato di truffa) che, senza la frode o corruzione, il risultato della competizione sportiva sarebbe stato diverso, specialmente in competizioni coinvolgenti più persone, come il gioco del calcio e, quidi, sarebbe quasi impossibile dimostrare che si è raggiunto quanto si voleva, cioè manca o comunque non è provato il nesso di causalità materiale tra condotta illecita e il risultato della competizione.

Riconoscere il reato di frode o corruzione sportiva non significa negare l'autonomia del diritto sportivo e degli organi di giustizia sportiva.

È possibile prevedere la contemporanea presenza del giudizio ordinario e del giudizio sportivo, senza necessità di sospensione del giudizio sportivo, e la comminazione di due tipi di punizione: la sanzione ordinaria per il reato, la sanzione disciplinare per l'illecito sportivo, prevista dai regolamenti sportivi particolari che per alcuni aspetti prettamente tecnici può anche essere più adatta ed efficace (ad esempio la squalifica del campo ecc.).

I procedimenti, ordinario e sportivo, non si fondono, non si ostacolano e non hanno influenza l'un l'altro, perché hanno scopi diversi, procedure diverse, oggetti diversi e, in alcuni casi, soggetti diversi.

Il procedimento per illecito sportivo non deve esser sospeso perché regolamentato dalle particolari norme federali previste, dai particolari ordinamenti sportivi e non essendo un procedimento che si svolga dinanzi ad una pubblica autorità.

PROPOSTA DI LEGGE

ARTICOLO UNICO.

Chiunque per turbare il corso di una competizione sportiva, sottoposta al controllo degli enti pubblici sportivi, o per alterarne il risultato riceve per sé o per altri denaro od altra utilità ovvero ne accetta la promessa è punito con la reclusione da 6 mesi a 3 anni e con la multa da 10 a 50 milioni di lire.

Alla stessa pena soggiace chi offre o promette il denaro o l'utilità.

L'esercizio dell'azione penale non ha alcun effetto in ordine alla omologazione della gara né in ordine agli altri provvedimenti di competenza degli organi sportivi.